

BANDO ATTUATIVO LR 1/2026 “Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità” – Art. 5 (Misure per il trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci, lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità), comma 1 lett c)- INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI

Indice

1	Finalità	3
1.1	Definizioni.....	3
2	Requisiti soggettivi	4
3	Misura dell'incentivo	5
3.1	Regime di aiuto	5
3.2	Descrizione della misura.....	5
4	Presentazione delle domande di accesso al contributo	5
4.1	Termini e modalità di presentazione delle domande	5
4.2	Allegati alle domande	6
4.3	Veridicità delle dichiarazioni	7
4.4	Istruttoria delle domande di accesso al contributo	7
5	Modalità di Liquidazione del contributo.....	8
6	Obblighi dei beneficiari	8
6.1	Ribaltamento dell'incentivo	9
6.2	Valutazione del cumulo.....	9
6.3	Mantenimento dei volumi nell'annualità successiva	10
7	Controllo, decadenza e revoca del contributo.....	10
7.1	Decadenza e revoca del contributo	10
7.2	Controlli e verifiche	10
8	Informazioni e Contatti	11
9	Tabella riassuntiva scadenze	11
10	Elenco allegati	13
11	Informativa per il trattamento dei dati personali	14

1 Finalità

Il presente bando, coerentemente agli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale dà attuazione all'art. 5 (Misure per il trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci, lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità) comma 1 lett. c della Legge Regionale 1/2026 *"Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità"*.

La Regione orienta le proprie politiche infrastrutturali e di mobilità per sostenere il posizionamento dell'Emilia-Romagna quale piattaforma europea di scambio, produzione e attrazione di flussi economici e turistici, valorizzando le eccellenze territoriali e rafforzando la connessione tra sviluppo economico, accessibilità e qualità dei territori. A tal fine persegue i seguenti obiettivi:

- riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivo di eventuali trasporti trasbordati mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;
- incoraggiare e favorire l'uso della rete ferroviaria, rispetto al trasporto stradale;
- ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

Il presente bando disciplina criteri e modalità per l'attribuzione, nelle annualità dal 2026 al 2030, delle risorse annualmente disponibili, per l'ammontare indicato nel relativo atto di approvazione.

1.1 Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

- a) per trasporto ferroviario intermodale si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
- b) per trasporto ferroviario tradizionale si intende il trasporto di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
- c) per trasporto trasbordato si intende il trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale e/o finale del viaggio su strada e nell'altra parte per ferrovia, con rottura di carico;
- d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto su ferrovia di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari;
- e) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale, ferroviario tradizionale, intermodale (marittimo o terrestre) e autostrada viaggiante, disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;
- f) per operatori del trasporto multimodale (MTO) si intendono le persone giuridiche che concludono un accordo di trasporto multimodale per proprio conto, non agiscono in quanto funzionari o agenti designati dello spediteore o dei vettori partecipanti a operazioni di trasporto multimodale, assumendo la responsabilità dell'esecuzione del contratto;
- g) per impresa ferroviaria si intende qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza, ai sensi del Dlgs n.112 del 15 luglio 2015, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne garantisce la trazione, ivi comprese le imprese che forniscono la sola trazione;
- h) per treno completo si intende il treno acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da un unico cliente;
- i) per costi esterni del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.

2 Requisiti soggettivi

Possono presentare la manifestazione di interesse per ottenere il contributo le Imprese Logistiche, gli Operatori del Trasporto Multimodale (MTO), aventi sede in uno degli Stati dell'Unione Europea e/o nei Paesi facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) e/o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative, singolarmente o in consorzio.

Non possono presentare domanda le associazioni temporanee di imprese in quanto non perseguono la finalità di incidere in maniera strutturale sul traffico merci.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese o le cooperative e i consorzi, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA o ente equivalente competente per territorio;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in una delle situazioni previste dagli articoli 94 e 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18) del Regolamento UE N.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL o ente equivalente nel territorio del proprio Stato;
- non sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- solo per le imprese non iscritte all'INPS e/o all'INAIL in quanto non obbligate in base alla normativa vigente oppure per le imprese non aventi stabile organizzazione sul territorio italiano, possedere una situazione previdenziale e assicurativa regolare;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.L. 21/11/2007, n. 231, ove applicabile.

I requisiti sopra elencati sono oggetto di autodichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo (**Allegato 1**).

La Regione provvede alla verifica dei requisiti durante l'esame delle domande presentate.

Nel caso di imprese in consorzio o cooperativa, il requisito indicato alla lettera e) dell'art. 2 del presente bando "*disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità*" si intende assolto anche nel caso in cui la disponibilità dei mezzi sia in capo ad un'impresa facente parte della compagine societaria.

3 Misura dell'incentivo

3.1 Regime di aiuto

Il contributo alle imprese per i servizi ferroviari si qualifica come regime di aiuto al funzionamento, volto a ridurre i costi esterni dei trasporti, e risulta compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con il "Regolamento di esenzione per categoria nel settore dei trasporti (TBER)" adottato dalla Commissione europea il 16 marzo 2026.

3.2 Descrizione della misura

L'incentivo di cui al presente bando è rivolto ai soggetti di cui alle lettere e), f), dell'art. 1.1 che commissionano alle imprese ferroviarie treni completi in regime di trazione elettrica.

La trazione non elettrica è prevista per i tratti non elettrificati funzionali a garantire la continuità operativa del percorso su ferrovia.

Per accedere al contributo, le imprese devono effettuare un volume di traffico ferroviario merci (tradizionale, intermodale, trasbordato o autostrada viaggiante), avente origine e/o destinazione presso un terminal ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna, in termini di treni*km percorsi sulla rete ferroviaria nazionale o regionale, incrementato rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci effettuato nel corso del biennio di riferimento 2024-2025.

Le imprese possono candidare alla contribuzione uno o più servizi, che concorrono alla definizione del volume di traffico ferroviario sopra descritto. Per l'annualità di incentivazione sono ammissibili a contributo i servizi effettuati dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Le Imprese dovranno, inoltre, mantenere, nei dodici mesi successivi alla annualità di incentivazione, un volume di traffico ferroviario merci, in termini di treni*km percorsi sulla rete ferroviaria, almeno pari alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato nel corso del biennio di riferimento.

L'entità del contributo, in ragione dei treni*km effettuati nei dodici mesi definiti di contribuzione, verrà determinata in coerenza con quanto stabilito dall'art 10 del Regolamento (UE) 2026/562 "Regolamento di esenzione per categoria nel settore dei trasporti (TBER)" adottato dalla Commissione europea il 16 marzo 2026.

Ai soli fini del raggiungimento dell'incremento dei treni*km rispetto al periodo di riferimento, e dietro presentazione di idonea documentazione, si considerano come effettuati i treni*km non realizzati per cause non imputabili all'impresa.

I beneficiari, di cui alla lettera e), f) dell'art. 2 del presente bando, sono tenuti a ribaltare almeno il 50% del contributo a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di trasporto ferroviario oggetto del contributo medesimo, secondo le modalità di cui all'art. 6.1.

4 Presentazione delle domande di accesso al contributo

4.1 Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di accesso al contributo devono pervenire alla Regione Emilia-Romagna **in una finestra temporale compresa tra il 01 e il 15 settembre di ciascuna annualità**, pena la non ammissibilità delle stesse. Qualora la scadenza per l'invio delle domande cadesse di sabato o di domenica, la stessa è posticipata al primo giorno feriale successivo.

Le domande e la relativa documentazione allegata devono essere trasmesse **esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) della Regione** all'indirizzo:

viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it indicando nell'oggetto il riferimento: "BANDO LR 1/2026 "INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI".

La domanda di contributo, soggetta ad imposta di bollo (**Allegato 2**), comprensiva di tutti i documenti e gli allegati richiesti ai sensi del successivo articolo 4.2, deve essere trasmessa alla Regione mediante un unico invio.

Tutti i documenti e gli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

La dimensione massima complessiva del messaggio di PEC non può superare i 30 Mb.

Le imprese interessate devono presentare domanda, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000), utilizzando il modulo allegato al presente bando (**Allegato 1**), scaricabile anche dal sito:

<https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/bandomerci2026/>

Essendo la domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 citati, per la validità della stessa deve sussistere piena coincidenza tra il nominativo della persona fisica indicata quale legale rappresentante dell'impresa e il nominativo della persona fisica che firma digitalmente la domanda stessa. Saranno escluse le domande che non rispettano tale condizione. Sarà esclusa la domanda firmata digitalmente da altra persona, anche se provvista del potere di firma come legale rappresentante della stessa impresa.

Il pagamento dell'Imposta di bollo (Euro 16,00) è assolto mediante:

- applicazione del contrassegno telematico sul modulo (**Allegato 2**) per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione. Tale modulo deve essere firmato digitalmente, avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data del contrassegno telematico;

oppure

- virtualmente, con l'indicazione della previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642 del 1972.

Per i soggetti non aventi stabile organizzazione sul territorio italiano, ai fini dell'assoggettamento all'imposta di bollo, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante, compilando l'apposito "modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico" (**Allegato 2**).

La domanda deve contenere l'indicazione di un referente, con relativo numero di telefono ed e-mail.

4.2 Allegati alle domande

Alla domanda devono essere allegati i documenti sottoelencati firmati digitalmente:

- a) relazione descrittiva da completare in tutte le parti, comprensiva dei volumi dei traffici effettuati e in previsione fino al 31 dicembre dell'annualità di contribuzione, per ciascun servizio candidato a contributo (**Allegato 3**);
- b) iscrizione all'Albo dell'autotrasporto provinciale, nel caso di impresa, singola o in consorzio, abilitata al trasporto per conto terzi;
- c) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura e la relativa documentazione richiesta per le verifiche antimafia (**Allegato 4**), Qualora, all'esito dell'istruttoria, il contributo assegnabile risulti superiore a euro 150.000,00, e, qualora non sia già stata compilata "Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla White List", la Regione provvederà a trasmettere agli interessati l'apposita dichiarazione integrativa prevista dalla normativa antimafia, che dovrà essere compilata e restituita ai fini del completamento delle verifiche;
- d) documentazione relativa ai traffici effettuati nel periodo di riferimento (**Allegato 5**);
- e) contratti in essere per i servizi già effettuati o servizi in corso nell'annualità di richiesta della contribuzione per i servizi in previsione fino al 31 dicembre dell'annualità di contribuzione.

Tali contratti dovranno essere validi fino alla fine del servizio oggetto di contribuzione;

- f) modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico (**Allegato 2**).

Nel caso di mancanza di un elemento formale, inerente alla documentazione sopra elencata, è assegnato al richiedente un termine perentorio di cinque giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta, per la relativa integrazione.

Le imprese che intendono candidarsi al contributo devono essere, all'atto di presentazione della domanda, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 del presente bando.

Le domande pervenute entro i termini indicati all'art. 4.1, sono sottoposte all'istruttoria della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente che si conclude con l'attribuzione e concessione del contributo alle imprese ammesse mediante atto formale del Dirigente competente, in applicazione dei principi e postulati previsti dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, sino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'annualità di riferimento del bando.

Il contributo è concesso previa verifica della documentazione di cui sopra, fornita dall'impresa beneficiaria alla Regione Emilia-Romagna, comprovante l'effettiva attivazione dei servizi del proprio portafoglio e quantificato con le modalità descritte al successivo art.4.4.

4.3 Veridicità delle dichiarazioni

Fermo restando che le imprese ammesse a contributo sono soggette ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, le imprese stesse sono tenute a predisporre e conservare la documentazione idonea a consentire all'amministrazione regionale la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese fino al quinto anno, compreso, successivo alla dichiarazione stessa.

A tal fine, l'amministrazione regionale, può effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie.

4.4 Istruttoria delle domande di accesso al contributo

Le domande pervenute entro i termini indicati, sono sottoposte all'istruttoria della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente che valuta l'ammissibilità delle stesse sulla base dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 del presente bando e degli allegati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) dell'art. 4.2 del presente bando.

L'impresa richiedente, a pena di esclusione dall'esame della domanda, è tenuta a fornire risposta, tramite PEC, a eventuali richieste di integrazione o chiarimenti inerenti alla domanda presentata e alla documentazione allegata, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

L'istruttoria si conclude con la concessione del contributo alle imprese ritenute idonee e con il contestuale impegno di spesa, mediante atto formale del Dirigente competente, pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande.

Il contributo è determinato mediante il riparto delle risorse, disponibili annualmente, tra tutte le imprese ammesse a contributo, in ragione dei treni*km effettuati e/o previsti dichiarati da ciascun beneficiario, nel tragitto ricadente nel territorio regionale emiliano romagnolo, nei dodici mesi di contribuzione.

L'entità del contributo, in ragione dei treni*km effettuati, è determinata in coerenza e nei limiti di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2026/562 "Regolamento di esenzione per categoria nel settore dei trasporti (TBER)" adottato dalla Commissione europea il 16 marzo 2026.

La concessione del contributo è comunicata tramite PEC a ciascuna impresa beneficiaria.

5 Modalità di Liquidazione del contributo

Ciascuna impresa deve presentare domanda di liquidazione utilizzando il modulo allegato al presente bando (**Allegato 6**). La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'annualità successiva a quella per la quale si richiede il contributo.

La domanda di erogazione del contributo, soggetta ad imposta di bollo, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente.

Il pagamento dell'Imposta di bollo (Euro 16,00) è assolta secondo le modalità riportate al precedente articolo 4.1 (**Allegato 2**).

Le domande di liquidazione e la documentazione richiesta in allegato devono pervenire alla Regione Emilia-Romagna esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Regione: viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it.

La domanda deve, altresì, essere corredata dai seguenti documenti (**Allegato 7**):

- relazione descrittiva e tabelle riepilogative, da completare in tutte le parti, per ciascun servizio
- tabella 1, da compilare in ogni sua parte, costituita da un elenco consuntivo riferito a **tutti i treni effettuati**, nell'ambito di ciascun servizio, nell'annualità per la quale si richiede il contributo con i dati desumibili dalle relative lettere di vettura,
- tabella 2, da compilare in ogni sua parte, con i dati delle fatture e dei documenti di pagamento relativi al servizio di trasporto di **tutti i treni effettuati** nell'ambito di ciascun servizio, per tutta l'annualità per la quale si richiede il contributo;

L'impresa beneficiaria è tenuta a conservare le lettere di vettura, le fatture e gli altri documenti relativi al trasporto delle merci nell'ambito dei servizi ferroviari incentivati per **cinque anni**, per consentire le verifiche da parte dell'amministrazione regionale.

6 Obblighi dei beneficiari

L'impresa beneficiaria, al momento della presentazione della domanda di concessione del contributo di cui all'art. 4 del presente bando, si assume i seguenti impegni contrattuali con la Regione Emilia-Romagna:

- utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dalla L.R. 1/2026;
- effettuare i servizi per cui si richiede il contributo come dichiarato nella domanda di concessione;
- rispettare le incombenze previste dai commi 125-129 dell'art.1 della L.124/2017 e ss.mm.ii., relativamente agli obblighi di pubblicazione dei contributi percepiti¹;

¹ La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (GU. n.151 del 29 giugno 2019) prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi, a partire **da Euro 10.000,00**.

La Legge stabilisce che i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 125 devono **pubblicare nei propri siti internet** o analoghi portali digitali, **entro il 30 giugno di ogni anno**, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018).

I soggetti beneficiari ai sensi del comma 125-bis, art. 1, L. n. 124/2017 - che esercitano le attività di cui all'**articolo 2195 c.c.** - devono **pubblicare, nelle note integrative del bilancio** di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i contributi/finanziamenti pubblici, già indicati nel citato comma 125, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, espressamente intese e individuate dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e dai soggetti di cui all'art.2-bis del D.Lgs. n.33/2013 (compresi quelli indicati in presenza delle condizioni previste al comma 3).

I soggetti beneficiari che redigono il bilancio ex articolo 2435-bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata) e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo obbligo di pubblicazione, delle stesse informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 125 e 125-bis, L. n. 124/2017, comporta, a partire dal 1° gennaio 2020, delle **sanzioni** pari all'1% degli importi ricevuti, di almeno Euro 2.000, e la sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. In caso

- comunicare tempestivamente all'amministrazione regionale qualsiasi variazione intervenuta rispetto alle informazioni, ai dati e alle dichiarazioni fornite in sede di presentazione della domanda e nel corso dell'attuazione dell'intervento.
- ribaltare almeno il 50% del contributo a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di trasporto ferroviario oggetto del contributo medesimo, secondo le modalità di cui all'art. 6.1;
- rispettare i criteri stabiliti dall' articolo 6.2 relativo al cumulo con altri incentivi di natura pubblica, europei, statali, regionali o locali;
- mantenere, nei dodici mesi successivi alla annualità di incentivazione, un volume di traffico ferroviario merci, in termini di treni*km percorsi sulla rete ferroviaria, almeno pari alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato nel corso del biennio di riferimento.

6.1 Ribaltamento dell'incentivo

Il ribaltamento del contributo è praticato dal beneficiario nei confronti dei propri clienti entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati.

L'operatore del trasporto è tenuto a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente (**Allegato 8**), **entro il 31 gennaio della seconda annualità successiva a quella di contribuzione**, pena la restituzione del contributo.

Tale documentazione deve pervenire alla Regione Emilia-Romagna esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Regione: viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it.

6.2 Valutazione del cumulo

Nel caso di coesistenza di altri contributi di natura pubblica, europei, statali, regionali o locali, la contribuzione complessiva non deve superare il 60 % dei costi ammissibili, calcolati come indicato all'art 10 del Regolamento (UE) 2026/562 "Regolamento di esenzione per categoria nel settore dei trasporti (TBER)" adottato dalla Commissione europea il 16 marzo 2026.

di ulteriore inottemperanza, decorsi i 90 giorni di cui all'art. 125-ter della stessa legge, l'applicabilità della sanzione di restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Beneficiari di cui all'articolo 1, comma 125:

1. associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente, ex art.13 L.n.349/1986;
2. associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, ex art.137 D.Lgs. n. 206/2005;
3. associazioni, Onlus e fondazioni;
4. cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, ex D.Lgs. n. 286/1998.

Beneficiari di cui all'articolo 1, comma 125-bis:

Articolo 2195 c.c. "Imprenditori soggetti all'obbligo di registrazione "

Sono soggetti all'obbligo di registrazione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

Art. 2435-bis c.c. "Bilancio in forma abbreviata "

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata nei casi previsti dal citato articolo.

È facoltà della Regione verificare il rispetto delle regole di cumulo di cui alle autodichiarazioni rese dai beneficiari previste al paragrafo 6, relative ad altri aiuti pubblici percepiti sui medesimi costi ammissibili, mediante la consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

6.3 Manutenimento dei volumi nell'annualità successiva

Così come previsto all'articolo 3.2 è fatto obbligo di mantenimento nei dodici mesi successivi alla annualità di incentivazione di un volume di traffico ferroviario merci, in termini di treni*km percorsi sulla rete ferroviaria, almeno pari alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato nel corso del biennio di riferimento 2024-2025.

A comprova dell'effettivo mantenimento dei volumi di traffico, ciascuna impresa deve compilare, in ogni sua parte, l'**Allegato 9** al presente bando, costituito da una relazione descrittiva dei servizi incentivati, comprensiva di una tabella riportante un elenco consuntivo riferito a **tutti i treni effettuati**.

Le Lettere di Vettura corrispondenti a ciascun servizio elencato nel suddetto file tabellare devono essere conservate fino all'erogazione del contributo a saldo e messe a disposizione al momento della verifica da parte della regione Emilia-Romagna, pena la revoca del contributo.

Tale documentazione deve pervenire alla Regione Emilia-Romagna **entro e non oltre il 31 gennaio dell'annualità successiva al periodo di mantenimento** di cui si dà evidenza, esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Regione: viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it.

La Regione Emilia-Romagna ha facoltà di richiedere eventuali integrazioni qualora si renda necessario disporre di ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta, informazioni o attestazioni. L'impresa beneficiaria, attraverso il proprio referente e su specifica richiesta della Regione Emilia-Romagna, è tenuta a fornire eventuali dati relativi all'andamento dei servizi ammessi a contributo per tutta la durata della contribuzione.

7 Controllo, decadenza e revoca del contributo

7.1 Decadenza e revoca del contributo

Il contributo può essere revocato nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle condizioni previste per la concessione dei contributi e degli impegni e obblighi assunti dal beneficiario;
- mancato mantenimento nei dodici mesi successivi alla annualità di incentivazione, di un volume di traffico ferroviario merci, in termini di treni*km percorsi sulla rete ferroviaria, almeno pari alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato nel corso del periodo di riferimento;
- mancato ribaltamento dell'incentivo;
- mancata conservazione della documentazione come previsto all'articolo 6 del presente bando. In tal caso il beneficiario è tenuto a restituire interamente le somme percepite.

7.2 Controlli e verifiche

Fatta salva la possibilità di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le modalità di verifica sull'effettiva effettuazione dei traffici ammessi a contributo saranno disciplinate con successivo apposito atto.

La scelta dell'Impresa oggetto di verifica e degli scali merci e banchine di origine o destinazione nei quali effettuare i sopralluoghi, è effettuata a insindacabile giudizio della Regione Emilia-Romagna.

8 Informazioni e Contatti

Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet regionale al seguente indirizzo:

<https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/bandomerci2026/>

Per eventuali informazioni è inoltre possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:

infobandoincentivimerci@regione.emilia-romagna.it indicando come oggetto: "BANDO LR 1/2026 - INTERVENTI PER TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI"

9 Tabella riassuntiva scadenze

ANNUALITÀ DI INCENTIVAZIONE X		
SCADENZA	DESCRIZIONE FASE	DOCUMENTI DA INVIARE A RER
01 GEN-31 DIC X	Periodo di effettuazione dei traffici concorrenti alla contribuzione per l'annualità 2026	
01-15 SETTEMBRE X	Periodo di presentazione domanda di accesso al contributo con relativi allegati	• Allegati 1, 2, 3, 4, 5 • contratti in essere per l'annualità X • iscrizione all'Albo autotrasporto provinciale, nel caso di impresa, singola o in consorzio, abilitata al trasporto per conto terzi
31 MARZO X+1	Termine ultimo per presentazione domanda di erogazione contributo	• Allegati 2, 6, 7
60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL CONTRIBUTO	Termine ultimo per <u>effettuare</u> il ribaltamento in favore dei propri clienti	
1 GEN-31 DIC X+1	Periodo di mantenimento dei traffici almeno pari al periodo di riferimento	
31 GENNAIO X+2	Termine ultimo per • presentazione documentazione comprovante ribaltamento • presentazione documentazione comprovante il mantenimento dei traffici	• Allegato 8 e documenti comprovanti l'avvenuto ribaltamento • Allegato 9

	nell'anno successivo a quello di contribuzione	
--	---	--

10 Elenco allegati

- **Allegato 1:** Domanda di accesso ai contributi
- **Allegato 2:** Modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico
- **Allegato 3:** Relazione descrittiva e tabella sintetica dei servizi per cui sono richiesti i contributi
- **Allegato 4:** Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura
- **Allegato 5:** Documentazione relativa ai traffici effettuati nel periodo di riferimento (2024-2025)
- **Allegato 6:** Richiesta di erogazione del contributo annuale
- **Allegato 7:** Relazione descrittiva e tabelle riepilogative dei servizi per cui è richiesta l'erogazione del contributo annuale
- **Allegato 8:** Dichiarazione di avvenuto ribaltamento del contributo
- **Allegato 9:** Relazione descrittiva e tabella sintetica comprovanti il mantenimento dei volumi di traffico

Gli allegati sono reperibili in formato editabile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo

<https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/bandomerci2026/>.

11 Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

A. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

B. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

C. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

D. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

E. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per l'assegnazione dei contributi di cui al presente bando attuativo relativo all'art. 5 comma c) della L.R. 1/2026 "INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI".

F. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 5 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

G. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

H. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

J. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la non assegnazione di contributi.